

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 368 DEL 17.10.2016

OGGETTO: PROTEZIONE CIVILE – APPROVAZIONE COMUNE DI BIELLA E TRIBUNALE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BIELLA E TRIBUNALE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

L'anno duemilasedici il diciassette del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X	
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PROTEZIONE CIVILE – APPROVAZIONE COMUNE DI BIELLA E TRIBUNALE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BIELLA E TRIBUNALE DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli art.li 52 e 55 del D.Lgs. 274/2000, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. 274/2000 e le relative convenzioni;
- che, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l'art. 224 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del Codice, il Giudice può disporre altresì sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs. 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che il D.M. 26 marzo 2001 attuativo delle disposizioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 stabilisce che il lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti in particolare nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezioni da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
 - b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di

salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, e di custodia del musei, gallerie o pinacoteche;

- c) prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione di randagismo degli animali; d) prestazione di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni di demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
 - d) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- che il citato D.M. 26/03/2001 prevede, inoltre, che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di una convenzione da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno all'Amministrazione, e che nella convenzione sono indicate specificatamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità oltre ad essere individuati i soggetti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato impartendo a quest'ultimo le relative istruzioni;
 - che l'effettuazione di tali progetti risulta essere di indubbia utilità per la collettività, tanto per i contenuti educativi che propugna, quanto per il possibile supporto che offre alla gestione di alcuni servizi comunali;

Ritenuto, pertanto, di proporre al Tribunale di Biella la stipula di apposita convenzione per l'accoglimento nel Comune di Biella di lavoratori di pubblica utilità al fine di consentire al Giudice di comminare la sanzione alternativa;

Ritenuto altresì di individuare le seguenti attività cui destinare i soggetti che a seguito di sentenza del Giudice dovranno svolgere prestazioni lavorative per pubblica utilità:

- ✓ **PROTEZIONE CIVILE:** *prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali* o attività di supporto all'attività amministrativa, in funzione della professionalità dei soggetti;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia a salute del condannato, e che quest'ultimo può chiedere al Giudice di essere ammesso a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali, tenuto conto che la durata della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

Dato atto che è fatto divieto di retribuire in qualsiasi modo la prestazione lavorativa di pubblica utilità e che il Comune deve provvedere a prestare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali nonché riguardo le responsabilità civili verso terzi;

Ritenuto, per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l'approvazione dello schema di convenzione, composto di n. 8 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
 3. di dare atto che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al provvedimento di cui trattasi è gratuito e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, il cui unico onere sarà quello relativo alle spese per l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi (art. 2 comma 3 D.M. 26/03/2001);
 4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-